

**SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
“MURAZZE”**

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del

INDICE

Finalità	1
Art. 1. - Oggetto e durata della concessione	1
Art. 2. - Attività ammesse.....	2
Art. 3. - Rinvio al regolamento comunale.....	2
Art. 4. - Lavori e garanzie	3
Art. 5. - Garanzie per la gestione.....	3
Art. 6. - Modalità di servizio di gestione	4
Art. 7. - Organizzazione delle attività ammesse.....	5
Art. 8. - Soggetti utilizzatori	5
Art. 9. - Utilizzo da parte del concessionario	6
Art. 10. - Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico	6
Art. 11. - Personale	6
Art. 12. - Sorveglianza e custodia	7
Art. 13. - Consumi, imposte e tasse.....	7
Art. 14. - Manutenzioni, pulizia, miglioramenti	8
Art. 15. - Erogazione servizio-orario	10
Art. 16. - Attività economiche collaterali	10
Art. 17. - Gestione economica	11
Art. 18. - Rendiconto della gestione	11
Art. 19. - Contributo	11
Art. 20. - Tariffe	12
Art. 21. - Uso comunale	12
Art. 22. - Riconsegna del complesso sportivo.....	12
Art. 23. - Decadenza della concessione	13
Art. 24. - Revoca della concessione	13
Art. 25. - Risoluzione per inadempimento.....	13
Art. 26. - Diritto di recesso del concessionario	14
Art. 27. - Penalità.....	14
Art. 28. - Incameramento della cauzione	14
Art. 29. - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza	15
Art. 30. - Spese contrattuali - elezione di domicilio.....	15
Art. 31. - Disposizioni antimafia	15
Art. 32. - Controversie	15

PREMESSO

che in data 07/09/2011 veniva sottoscritta tra i due soggetti sotto individuati la convenzione rep m. 934 avente ad oggetto "gestione, custodia e manutenzione del centro sportivo Murazze di proprietà del Comune di Porto Viro ubicato in Porto Viro, via E. Montale n. 2.

TRA

- 1) Il Comune di Porto Viro, nel prosieguo denominato concedente, rappresentato da in virtù dei poteri conferitigli dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dallo Statuto comunale e dal decreto del sindaco n. del

E

- 2) ".....", con sede in, nel prosieguo denominata concessionario, rappresentata dal sig. quale come risulta dall'atto di

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Porto Viro concede alla, che accetta, la gestione del complesso sportivo polifunzionale denominato " MURAZZE " ubicato in Porto Viro, via E. Montale n. 2, alle condizioni qui di seguito riportate:

Finalità

1. Con la presente convenzione il Comune di Porto Viro tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) Dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale nel rispetto del Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio n. 30 del 20.07.2006 e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto, che il concessionario dichiara di aver letto, preso cognizione ed accettato;
 - b) Realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità sportive e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata", in coerenza con i principi fissati dagli articoli 2 e 3 dello Statuto comunale;
 - c) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite dal complesso sportivo oggetto di concessione;
 - d) Assicurare una conduzione degli impianti improntata all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
 - e) Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico per quanto attiene l'aspetto strutturale e funzionale.
2. Il concessionario dichiara di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, che dichiara di condividere.

Art. 1. - Oggetto e durata della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione:
 - a) la gestione, custodia e manutenzione dell'intero complesso sportivo denominato "MURAZZE";
 - b) La progettazione, e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura del campo di calcetto/tennis e del muro di testa danneggiati dall'evento meteorico eccezionale dell'agosto 2017, nonché per la contestuale messa a norma del campo di calcetto medesimo ai fini dell'omologazione alla serie C1 di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DCC n. del
2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi: Parco giochi, Sala Ludica, Bar, appartamento custode, Campo

coperto da ristrutturare, due campi esterni da calcetto, campo coperto da calcetto, fabbricato che comprende sala caldaia, spogliatoi e uffici, campo da beach volley ed un campo con cotico erboso posto all'ingresso del centro.

3. La presente concessione, dalla sua sottoscrizione sostituisce quella precedentemente stipulata in data 07/09/2011 fissando il nuovo termine di scadenza alla data del _____ per una durata di 12 (dodici) anni. E' escluso ogni rinnovo tacito. Dalla sottoscrizione della presente Convenzione cesserà la validità della precedente Convenzione Rep. n. 934 sottoscritta tra le parti in data 07/09/2011.

4. E' facoltà insindacabile dell'amministrazione concedere la possibilità di effettuare, su richiesta del concessionario, nel caso in cui lo stesso lo proponga, ulteriori interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria considerevoli, la cui spesa sia a suo carico totale o parziale. I tempi di realizzazione degli interventi ed i tempi di prosecuzione della gestione dovranno essere stabiliti con appositi atti amministrativi.

5. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere il servizio, relativo alle attività di seguito specificate, efficiente ed efficace.

6. I poteri di gestione del concessionario non precludono quelli di ingerenza e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

7. Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario previo ripristino delle strutture immobili preesistenti a cura e spese del concessionario medesimo.

8. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso (comma 8 art. 14). Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo: sono da considerare incrementi patrimoniali e gli eventuali proventi devono figurare nel bilancio della gestione.

Art. 2. - Attività ammesse

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, e correlativamente l'erogazione del servizio, riguarda le seguenti attività sportive e collaterali:

- a) attività prevalente del calcio a 5 (FUTSAL);
- b) tennis;
- c) calcio;
- d) basket;
- e) attività di avviamento allo sport;
- f) attività ludiche (festeggiamenti, scuole ballo, ecc.) con esclusione di attività di gioco che prevedono premi in danaro o similare (VLT, slot-machine, ecc.);

2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.

3. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività qualora fosse richiesto secondo le norme vigenti.

Art. 3. - Rinvio al regolamento comunale

1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con D.C.C. n. 30 del 20.07.2006.

2. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da tutti i frequentatori del complesso sportivo, ed a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.

Art. 4. - Lavori e garanzie

1. Il Concessionario si impegna a realizzare i lavori relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DCC n. ... del
2. I predetti lavori dovranno essere conclusi entro 36 mesi dal giorno di entrata in vigore della presente Convenzione; si utilizzerà quale termine di conclusione dei lavori la presentazione al protocollo del Comune di Porto Viro del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo Tecnico-Amministrativo e del Collaudo Statico ove necessario.
3. Il predetto termine di 36 mesi si intende interrotto al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
4. Come da quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DCC n. del l'intervento risulta avere un importo complessivo pari ad € 168.000,00
5. Il Concessionario si impegna:
 - a redigere a propria cura e spese il progetto definitivo/esecutivo che dovrà essere approvato dal Comune di Porto Viro;
 - al rispetto del D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene le procedure d'affidamento; a tal riguardo il Concessionario si avvarrà degli uffici comunali per espletare la procedura di gara.
6. Il costo dei lavori è a carico del comune di Porto Viro per la parte relativa alla demolizione e ricostruzione del muro di tamponamento danneggiato a seguito dell'evento calamitoso del giorno 10 Agosto 2017, per un importo complessivo pari ad € 19.558,25 (IVA Compresa) mentre risulta a carico del concessionario la restante somma pari ad € 148.441,75 (IVA Compresa) relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della struttura coperta..
7. Il costo a carico del Comune di Porto Viro è comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, delle spese tecniche per il calcolo ed il collaudo strutturale della nuova parete, della quota parte delle spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché del relativo Contributo previdenziale, oltre all'IVA di legge;
8. L'importo a carico del Comune di Porto Viro non potrà subire incrementi e sarà rideterminato in diminuzione in funzione degli importi offerti in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;
9. L'importo sarà liquidato dal Comune al Concessionario (anche in più volte) a seguito della dimostrazione delle spese effettivamente sostenute da quest'ultimo, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione attestante i costi sostenuti;
10. Il Concessionario si impegna a sostenere qualsiasi onere finanziario necessario all'attuazione degli interventi non a carico del Comune, relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DCC ... n.. del ...
11. Il Concessionario, per la corretta e completa esecuzione dei lavori, si impegna a costituire una garanzia definitiva a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del Dlgs 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione.

Art. 5. - Garanzie per la gestione

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'art. 22, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura da considerare normale secondo il

corretto utilizzo.

3. Il concessionario è tenuto, prima di attivare la gestione, a prestare idonea cauzione, anche nella forma della polizza fidejussoria, a garanzia degli adempimenti relativi alla presente convenzione, per l'importo di € 30.000.

4. I danni che gli immobili, gli impianti e le attrezzature e gli arredi dovessero subire per qualsiasi causa, non esclusa quella connessa ad atti di vandalismo, risultano a carico del concessionario.

5. Per i danni che venissero causati a terzi, o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse, il concessionario è tenuto a presentare al concedente copia della polizza di responsabilità civile per un massimale unico e per sinistro non inferiore a €. 1.500.000,00 (numero di sinistri illimitati). Tale polizza dovrà espressamente annoverare tra i terzi il Comune di Porto Viro e tutti i suoi dipendenti e collaboratori oltre al fatto che eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili al Comune di Porto Viro.

6. Il concessionario è tenuto, inoltre, a stipulare idonee e congrue polizze di assicurazione per infortuni a favore di tutti i frequentatori e utenti dell'impianto rispondendone direttamente e sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

Art. 6. - Modalità di servizio di gestione

1. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'art. 23.

4. Nell'impianto sportivo è vietato l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale se non autorizzate a norma di legge e dal concedente.

5. Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata. La documentazione relativa alle frequenze nell'impianto può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di proprio personale.

6. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire una efficiente assistenza quotidiana con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive-squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal concedente;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- la garanzia delle presenze di personale addetto (prima, durante e dopo le gare di campionato o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'adempimento degli interventi sugli impianti e attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici,

- ecc.);
- l'assolvimento con specifico personale a tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata previste (infissi in genere, pavimenti, aree-gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
 - l'intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ingressi pubblico, viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
 - l'avvio con massimo tempismo a tutte le operazioni di pulizia e manutentive ordinarie di competenza;
 - la verifica dello stato di conservazione tecnico-funzionale dell'intero complesso sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

Art. 7. - Organizzazione delle attività ammesse

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere (escluso unicamente quello della pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fanno capo ai promotori) relativi all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia di cui all'art. 1 e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, può, secondo il calendario stabilito, mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.
4. L'attività sportiva e motoria potrà essere organizzata secondo le seguenti categorie:
 - attività di mantenimento;
 - attività di ricreazione;
 - attività ludico - motoria per l'utenza scolastica (organizzata in corsi);
 - attività di formazione per personale istruttore/allenatori;
 - attività di allenamento (di squadra - individualmente);
 - attività agonistiche e amatoriali
 - attività organizzate da enti, società e associazioni varie.

Art. 8. - Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del regolamento comunale per l'utilizzazione dei complessi sportivi, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:
 - persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente;
 - società, enti, cooperative ed associazioni o gruppi sportivi;
 - scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.A tali soggetti vanno ricondotte tutte le responsabilità relative e connesse alla fruizione dell'impianto sportivo facendo riferimento anche al Regolamento per l'uso degli impianti sportivi di cui il concessionario dichiara di essere a conoscenza; in tali casi il concedente rimarrà escluso da ogni responsabilità nei confronti del concessionario e dei soggetti sopra elencati.
2. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi:
 - che siano state pagate le tariffe in vigore;
 - che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
 - che siano presenti i necessari accompagnatori;
 - che siano state adempite tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere.

Art. 9. - Utilizzo da parte del concessionario

1. Al concessionario, a parziale corrispettivo della conduzione a titolo volontario dell'impianto, è concesso l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte degli associati per gli allenamenti e le partite disputate in assenza di pubblico o ad ingresso libero.
2. Il concessionario ha altresì la facoltà di disporre di eventuali spazi residui non assegnati e/o non utilizzati dagli utenti assegnatari per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe, previo consenso del concedente.

Art. 10. - Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico

1. Viene qui espressamente richiamato, come facente parte integrante e sostanziale, il Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio n. 30 del 20.07.2006 che il concessionario dichiara di avere letto, conosciuto ed accettato.
2. Il concedente, in caso di infortuni o incidenti vari agli atleti, al pubblico o a chiunque presente nel complesso sportivo, non risponde a nessun titolo. Ogni responsabilità è a carico del concessionario al quale incombe l'obbligo di accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative. Il soggetto utilizzatore è tenuto ad adempiere quanto previsto dal citato Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
3. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal concessionario che le annota su specifico registro da esibire al concedente ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
4. Il concessionario, in ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive dell'intero complesso sportivo. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.
5. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
6. Tutti i luoghi del complesso sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
7. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.

Art. 11. - Personale

1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui all'articolo 1, deve provvedere a suo carico al personale abilitato occorrente.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.
5. Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo annuale, in sede di presentazione del bilancio di previsione, di fornire al concedente l'elenco di tutto il personale utilizzato.
6. Il complesso sportivo di cui alla presente convenzione richiede, per un corretto funzionamento e per le garanzie da fornire al servizio erogato, il seguente personale:

- un responsabile del complesso sportivo
- un responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e del D.M. 19.08.1986. Si precisa che tale disposizione deve essere applicata per gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 presenze contemporanee, e che il limite di presenze ammissibile viene certificato in relazione alle caratteristiche oggettive dell'impianto sportivo in questione. Si precisa inoltre, che la competenza di controllare la presenza contemporanea di persone all'interno dell'impianto sportivo viene demandata secondo le vigenti norme al gestore o ad un suo delegato.
- personale di assistenza alla conduzione degli impianti tecnologici
- personale istruttore
- personale di sorveglianza
- personale di pulizia.

Art. 12. - Sorveglianza e custodia

1. Si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione il regolamento comunale per l'utilizzo dei complessi sportivi, che il concessionario dichiara di aver letto, conosciuto ed accettato.
2. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. Su espressa richiesta, al concedente devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.
3. L'alloggio di custodia è da considerarsi, in ogni caso, di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui alla presente convenzione.
4. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
5. L'alloggio di servizio può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo personale preposto.
6. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo ad essere utilizzato come ufficio il concessionario è tenuto a comunicare la sede in cui vengono conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione al concedente.
7. Tutto il personale operante nel complesso sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

Art. 13. - Consumi, imposte e tasse

1. All'atto della consegna del complesso sportivo il concessionario dovrà provvedere alla volturazione di tutte le utenze energetiche, telefoniche e idriche previa constatazione delle parti della situazione preesistente (ad eccezione delle utenze relative all'energia elettrica, la quale rimarrà a carico dell'amministrazione comunale, per tutta la durata della convenzione per un importo massimo annuale di euro 10.000). Ogni 5 anni verrà effettuata una quantificazione dei consumi effettivi afferenti l'energia elettrica, i quali, se dovessero risultare superiori ad euro 10.000 per anno saranno recuperati dal Comune anche mediante riduzione proporzionale del contributo da erogarsi al concessionario.
2. Le spese per le utenze di cui al comma precedente, nonché quelle per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare del complesso sportivo, sono a carico del concessionario.
3. Il concessionario dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione

dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concedente ad ogni sua richiesta.

4. Qualora dovessero sorgere contestazioni circa la quantità ed i prezzi pagati relativi ai consumi denunciati, il concedente si avvarrà dei propri servizi tecnici per accertamenti periziali.

5. Sono a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata al complesso sportivo.

Art. 14. - Manutenzioni, pulizia, miglioramenti

1. Il concessionario assume a proprio carico, la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera ed i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 Codice Civile) secondo quanto in particolare descritto nel comma 2.

2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura elettrici, idrici, di scarico, riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione ecc. e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo ed autorizzazione da parte del concedente.

3. Gli interventi più significativi sono di seguito descritti a titolo indicativo ma non esaustivo.

Manutenzione ordinaria generale di natura edile:

a) coperture e faldalerie

- coperture edifici (sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti);
- sistemazione dei giunti delle grondaie;
- pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali;

b) opere murarie, pavimenti e rivestimenti

- sigillatura di pareti esterne dove necessario;
- rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti;
- controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici comunali per i provvedimenti conseguenti;

c) opere da decoratore

- serramenti ed infissi edifici, verniciatura conservativa di infissi e serramenti anche con l'ausilio di cestello montato su automezzo da noleggiare a carico del concessionario;
- verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, attrezzature, ecc. anche con l'ausilio di cestello montato su automezzo da noleggiare a carico del concessionario;
- tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni anche con l'ausilio di cestello montato su automezzo da noleggiare a carico del concessionario;

d) opere da fabbro

- riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc...;
- riparazione di alcuni tratti di recinzione, reti di delimitazione e relativi paletti di sostegno;
- revisione degli infissi interni ed esterni in metallo con controllo e riparazione delle serrature, delle maniglie e dei sistemi di chiusura e di avvolgimento;

e) opere da falegname

- revisione degli infissi interni ed esterni in legno con controllo e riparazione delle serrature, delle maniglie e dei sistemi di chiusura e di avvolgimento;

f) opere da vetraio

- sostituzione di vetri e vetrate in caso di rottura delle stesse;

g) opere di natura varia

- manutenzione viabilità interna ed aree di sosta;
- revisione e riparazione dell'arredo e delle attrezzature dei locali vari e degli spogliatoi;
- sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve dalle aree in gestione e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

Manutenzione ordinaria impianti tecnologici:

h) idrico-sanitario-fognatura

- riparazione di parti di fognature e scarichi;
 - espurghi periodici;
 - manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
 - riparazione di rubinetteria di ogni tipo, gruppi di manovra, vaschette di cacciata o loro parti, docce con relativi miscelatori, velette, catenelle ecc.
 - manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc...) anche con l'ausilio di canal-jet con nolo a carico del concessionario;
 - pulizia e spurgo dei pozzetti di raccolta acque nere e delle condotte di convogliamento delle acque da eseguire anche con l'ausilio di canal-jet con nolo a carico del concessionario;
- i) impianti ed attrezzatura elettrica
- fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo sia per impianti interni che esterni;
 - manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la sostituzione degli accessori di alimentazione e lampada dei corpi illuminanti, la carica e la sostituzione delle batterie;
 - manutenzione e riparazione impianto di illuminazione ordinaria, compreso la sostituzione degli accessori di alimentazione e lampada dei corpi illuminanti;
 - manutenzione e riparazione di impianti audiofonici, impianti antincendio, impianti di allarme se presenti;
 - manutenzione e riparazione di asciugamani e asciugacapelli elettrici, boiler o loro parti elettriche, attrezzatura sportiva con alimentazione elettrica (tabelloni segnapunti ecc..);
 - quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti di comando e protezione;
 - revisione degli impianti elettrici di illuminazione dei vari campi da gioco sia interni che esterni, con sostituzione delle parti di impianto deteriorate dall'uso, da attuarsi anche con ausilio di ponteggio o cestello montato su automezzo con nolo a carico del concessionario. Rientrano quindi nella presente voce la riparazione di corpi illuminanti o lampioni di illuminazione dei viali interni, la sostituzione di reattori, accenditori e simili, la sostituzione di parti degli impianti per le quali l'uso provoca deterioramento;
- l) impianti termici, impianti di climatizzazione e controllo degli impianti
- manutenzione preventiva e programmata, come da normativa vigente, almeno una volta per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario, con aggiornamento ed invio copia al concedente del libretto caldaia;
 - riparazione e/o sostituzione di tutte le parti di ricambio con la sola esclusione dell'intero bruciatore, del corpo caldaia e del bollitore ove presente;
 - controllo del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori;
 - interventi di manutenzione preventiva e taratura con analisi mensile dell'acqua trattata;
 - fornitura e magazzinaggio dei prodotti chimici necessari;
 - quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti;
 - controllo efficienza punti luce nei locali centrale termica con eventuale sostituzione di lampade;
 - pulizie locali centrale termica;
 - compilazione e aggiornamento annuale e biennale del libretto di centrale termica.
- Manutenzione ordinaria campi da gioco e infissi:
- pulizia delle erbe infestanti;
 - tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini, rimozione completa dei detriti e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità;
 - taglio dei manti erbosi eseguito con opportuno macchinario all'interno dei campi calcio ed irrigazione degli stessi;
 - taglio dell'erba sulle aiuole e alte aree simili e pulizia completa delle stesse con rimozione totale dei rifiuti e detriti vari presenti;
 - trattamenti di diserbo delle aree verdi onde eliminare le erbe infestanti
 - potatura delle siepi e cespugli ad eccezione delle alberature;
 - riparazione dei cestini portarifiuti danneggiati;
 - lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto;
 - rigenerazione aree verdi ammalorate;

- ove necessario, riparazione di tratti delle reti di recinzione dei campi di calcio o simili;
- riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)
- manutenzione e riparazione di attrezzature sportive;

4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa mancare al regolare funzionamento del servizio.

5. Più in generale si chiede la segnalazione, ai tecnici comunali preposti, di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario ed un primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc...), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini.

6. La manutenzione straordinaria (opere ed interventi non compresi negli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del concedente che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. In alcuni casi il concessionario potrà chiedere di essere autorizzato ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria, con rivalsa a carico del concedente su presentazione di rendiconto e regolari titoli di spesa. Nell'autorizzazione, concessa sulla base di preventivo redatto dal concessionario e vistato per la congruità da personale tecnico comunale, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, le garanzie e le penali per l'esecuzione dei lavori stessi.

7. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.

8. Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti che il gestore intenda porre in essere a proprie spese, possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione del Comune e con la sovrintendenza dei competenti servizi comunali. Nell'autorizzazione, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, le garanzie e le penali per l'esecuzione dei lavori stessi. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l'accordo manca.

9. Esecuzione da parte del gestore di eventuali opere edilizie è autorizzata, previa approvazione del relativo progetto presentato dal gestore stesso, con concessione e/o autorizzazione edilizia di cui resta titolare il Comune in quanto proprietario del bene immobile.

10. Le opere edilizie costruite e/o gli interventi di miglioria strutturale realizzati, eseguite dal concessionario ed autorizzate dall'Ente proprietario durante il periodo di concessione, accedono gratuitamente alla proprietà comunale. Il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.

Art. 15. - Erogazione servizio-orario

1. L'orario di funzionamento dovrà consentire la più ampia attività e fruizione degli impianti da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16. - Attività economiche collaterali

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.

2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo paragrafo.

3. Entrate ed uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione: dette attività sono da documentare adeguatamente.

4. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata di detta convenzione.

Art. 17. - Gestione economica

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate ed avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.

2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente, secondo la seguente forma di bilancio:

a) entrate:

- contributo comunale di gestione comprensivo delle somme pagate dall'Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 19 ed in generale di ogni altra agevolazione ed esenzione prevista dalla presente Convenzione;
- proventi per utilizzo impianti (partite, allenamenti, tornei);
- altri proventi per utilizzo strutture impianto;
- proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- altri eventuali introiti;

b) uscite:

- organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, ecc.);
- consumi utenze;
- manutenzioni;
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali
- altre (da indicare).

3. Ogni movimento contabile di cui al comma precedente deve trovare dimostrazione in specifica documentazione conservata presso la sede del concessionario.

4. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi derivanti dall'utilizzo degli impianti, il concessionario deve rilasciare regolare ricevuta, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia. Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.

Art. 18. - Rendiconto della gestione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente (1 gennaio - 30 dicembre), mantenendo la documentazione a disposizione dell'amministrazione comunale.

2. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

3. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

4. Il rendiconto viene verificato dal concedente attraverso gli Uffici comunali competenti.

Art. 19. - Contributo

1. L'amministrazione comunale erogherà al concessionario una somma annua di euro 20.000 a titolo di contributo inerente l'attività di gestione per tutta la durata della convenzione. Il suddetto contributo, per ciascun esercizio, verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- € 10.000 ad approvazione del Bilancio di Previsione comunale. L'erogazione verrà eseguita a seguito di presentazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello di previsione dell'anno in corso di validità della convenzione;
- € 10.000 a saldo del contributo dell'anno in corso di validità della convenzione, entro il mese di Giugno.

2. Gli elementi di valutazione per la determinazione del contributo di cui al comma precedente sono:

- a) l'assenza di rilievi gravi mossi al concessionario dal servizio ispettivo del concedente;
- b) la perfetta e regolare tenuta della contabilità di cui all'articolo 17;

3. Il contributo viene liquidato dal Dirigente del settore.

4. L'eventuale avanzo a consuntivo dovrà essere esclusivamente utilizzato per interventi

migliorativi dell'impianto e/o per attività promozionali sportive previo accordo con l'Amministrazione Comunale. In caso di mancato accordo sarà recuperato dall'Amministrazione Comunale con il primo acconto dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 20. - Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono determinate annualmente dall'Amministrazione comunale e concordate con il concessionario.
2. Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato al comma precedente.
3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati con gli atti di cui al primo comma.
4. Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di ricevuta numerata composta da due parti, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente.
5. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.
6. Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise di comune accordo tra le parti manifestazioni di particolare risonanza, ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive che non rientrino nel tariffario, il compenso da richiedere eventualmente deve essere concordato tra le parti.
7. Il tariffario in vigore deve essere esposto in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del concedente

Art. 21. - Uso comunale

1. Il concedente, quale proprietario, riserva a sé ed alle scuole pubbliche di Porto Viro l'uso del complesso sportivo per le manifestazioni ed iniziative pubbliche ritenute utili in accordo con il concessionario e fatto salvo il rimborso eventuale delle spese derivanti al concessionario medesimo per tali attività.
2. Il giorno e le ore di utilizzo devono essere comunicate al concessionario almeno sette giorni prima. Non possono coincidere con gare sportive di campionato o altre attività già programmate.

Art. 22. - Riconsegna del complesso sportivo

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 1 comma 5, decadenza (art. 23), revoca (art. 24) e risoluzione (art. 25) deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo.
2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
3. L'atto consiste nella ricognizione e verifica in contraddittorio, da parte dei tecnici comunali e di rappresentanti del concessionario, della consistenza e stato di usura di tutti i beni di seguito elencati: Parco giochi, Sala Ludica, Bar, appartamento custode, Campo coperto da ristrutturare, due campi esterni da calcetto, campo coperto da calcetto, fabbricato che comprende sala caldaia, spogliatoi e uffici, campo da beach volley ed un campo con cotico erboso posto all'ingresso del centro. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione, oltre la normale dotazione attrezzistica necessaria al funzionamento degli impianti, che possono essere da lui recuperati.
4. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
5. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza (art. 23), revoca (art. 24) e risoluzione (art. 25), il concedente può disporre, con Determinazione Dirigenziale, che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

Art. 23. - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione al concedente del bilancio preventivo, secondo quanto previsto e nei termini di cui all'articolo 18;
- b) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo [18](#);
- c) applicazioni di corrispettivi d'uso maggiori (o comunque diversi) rispetto al tariffario vigente;
- d) accertato occultamento di avanzi economici; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- f) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- g) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- h) cessione della concessione;
- l) violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;
- m) scioglimento dell'ente o associazione contraente.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.

La decadenza è pronunciata con Determinazione Dirigenziale da notificare al concessionario.

Art. 24. - Revoca della concessione

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

3. La revoca della concessione è disposta con Determinazione Dirigenziale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

4. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo di cui all'articolo [22](#) e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

5. In caso di revoca per fatti non imputabili al concessionario, il concedente è tenuto ad indennizzare il concessionario medesimo in relazione ai danni derivanti dalla revoca, ivi compresi i debiti non saldati afferenti gli investimenti effettuati sulla struttura in concessione.

6. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

Art. 25. - Risoluzione per inadempimento

1. La presente convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna del complesso sportivo, si osservano per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 23 e 24.

3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Art. 26. - Diritto di recesso del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

2. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione.

3. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.

4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

5. In caso di recesso da parte del concessionario, lo stesso non potrà chiedere all'Amministrazione Comunale alcuna indennità, compenso o altra pretesa per i lavori di cui al precedente art. 4 a titolo esemplificativo di rimborso, mancato ammortamento o altro.

6. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento del danno e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento dell'ammontare del danno medesimo.

Art. 27. - Penalità

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione e del regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, non rientranti nei precedenti articoli 23, 24 e 25 si applicano le seguenti penali:

- a) € 100,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti;
- b) per la mancata esecuzione di manutenzione una penale pari al 10% dell'importo delle spese specifiche nel caso vengano eseguite a seguito di diffida e pari al doppio del valore delle stesse nel caso vengano eseguite dal concedente;
- c) € 50,00 per ogni giorno di mancata pulizia dei locali;

2. I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al concessionario che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.

3. La penale viene applicata con Determinazione Dirigenziale.

Art. 28. - Incameramento della cauzione

1. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni, o il pagamento di penalità, il concedente ha l'obbligo dell'atto di diffida al concessionario perché provveda nel termine di trenta giorni.

2. Scaduto il termine il concedente ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione stessa.

3. Se la cauzione è versata in forma fidejussoria deve essere riportata sulla polizza la dichiarazione del fidejussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, ancorché motivata, dal concedente.

4. La cauzione in qualsiasi forma sia prestata, le spese relative, nonché il capitale che eventualmente il fidejussore richiede al concessionario quale garanzia per il rilascio della polizza, non possono essere considerati come voci da porre nel bilancio di gestione, essendo connessi a

fatti o comportamenti che il concessionario ha l'obbligo di evitare.

Art. 29. - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali ammesse con la presente, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;
- b) a cura del concedente in luogo ben visibile del complesso sportivo può essere posta una cassetta chiusa con fessura, ove chiunque può inserire doglianze o suggerimenti; periodicamente il concedente ritira il contenuto;
- c) il tariffario esposto deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero anche al concedente, in visione il regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione.

2. Il concedente, tramite il personale preposto verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

Art. 30. - Spese contrattuali - elezione di domicilio

1. Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

Art. 31. - Disposizioni antimafia

1. La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

Art. 32. - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

2. Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via giudiziaria.

3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Rovigo.